

Pubblicato il 04/07/2019

**N. 08769/2019 REG.PROV.COLL.  
N. 06361/2019 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 6361 del 2019, proposto da Scilla Aprea, Angela Raffaella Barile, Mariarita Barone, Canio Fidanza, Giuseppe Ganzerli, Salvatore Giunta, Giovanni Rea, Nunzio Ricci, Giorgio Rizzo, rappresentati e difesi dall'avvocato Fabrizio Perla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Aversa, via Roma 120;

*contro*

Ministero Istruzione Università e Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale Campania non costituiti in giudizio;

*nei confronti*

Ciro De Chiara, Gianpiero Campanella, Giuseppe Giulio Di Lorenzo non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento*

per l'annullamento, previa sospensione, dei seguenti atti: A) Decreto

Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
m\_pi.AOODRSI.REGISTRO UFFICIALE.U.0037780 del 16.10.2018,  
con il quale è stata disposta l'esclusione di tutti i ricorrenti dalla procedura  
concorsuale di cui al D.D. n. 85 dell'1.2.2018 ed altri

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2019 il dott. Raffaele  
Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Con l'atto introduttivo del giudizio i ricorrenti impugnavano gli atti di  
esclusione dal concorso n. 85 del 2018, precisando che quali Afam erano  
stati ammessi alla II fascia delle graduatorie ma esclusi dal concorso sul  
presupposto della distinzione tra iscrizione alla II fascia e abilitazione  
necessaria ai fini della partecipazione al concorso.

Il ricorso non può trovare accoglimento.

In ordine al valore abilitativo dei titoli AFAM, questo Tribunale, con le  
sentenze n. 4961/2018; 6269/2018; 8904/2018, alla quale si rinvia quale  
precedenti conformi ha chiarito di avere “.. già in passato escluso la  
possibilità che il relativo titolo di studio possa ritenersi sufficiente ai fini  
dell'abilitazione. Sulla scorta di arresti giurisprudenziali più risalenti (ad es.,  
Cons. Stato, sez. VI, dec. n. 4932 del 2006) – i quali già avevano escluso,  
quanto ai diplomi AFAM del c.d. vecchio ordinamento (quelli conseguiti,  
cioè, prima della riforma di cui alla L. n. 508 del 1999), l'equiparabilità  
all'abilitazione, alla luce di una corretta esegesi dell'art. 4, commi 1 e 2,  
della L. n. 508 del 1999, come modificati dal D.L. n. 212 del 2002,  
convertito in legge n. 268 del 2002 – questo Tribunale (cfr., tra le ultime, le  
sentt. n. 12617 del 2017 e n. 3075 del 2018 di questa Sezione) ha ritenuto  
che nemmeno la novella introdotta dall'art. 1, comma 107, della L. n. 228

del 2012 consente di ritenere raggiunta tale equiparazione: questa novella, infatti, nello stabilire che "i diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello", consente bensì l'equipollenza dei diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 cit. ai diplomi accademici, ma solo al limitato fine della partecipazione ai concorsi, senza poter, invece, rilevare sotto il diverso profilo dell'abilitazione all'insegnamento". Ed invero, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 508 del 1999 (come modificato nel 2002), anche il possesso del Diploma accademico di II livello (diploma di Conservatorio) non costituiva affatto titolo abilitante all'insegnamento se non a fronte del contestuale possesso del diploma in Didattica della musica.

Ne deriva che, il possesso del mero diploma AFAM, specie se conseguito dopo la richiamata riforma dell'ordinamento, non è equiparabile all'abilitazione.

In particolare, il Tar del Lazio (sentenza n. 8600/2018) ha condivisibilmente puntualizzato che *“Considerato che il Consiglio di Stato ha al riguardo precisato che “l'art. 4, comma 1, legge n. 508/99 (applicabile alla fattispecie sul presupposto che il decreto di riconoscimento del titolo della ricorrente sia intervenuto prima della normativa del 2002, che ha sostituito la precedente versione della norma) ha genericamente riguardo all'accesso all'insegnamento, ai corsi di specializzazione ed alle scuole di specializzazione. Diversa è invece la questione dell'abilitazione all'insegnamento, che è il vero oggetto della presente controversia: essa presuppone il possesso di un titolo abilitante ulteriore rispetto al titolo di studio, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti.” (Cons. di Stato, Sez. VI, 22.8.2006 n. 4932); richiamata la giurisprudenza della Sezione che su tale scia ermeneutica ha puntualizzato che i diplomi rilasciati dalle istituzioni di cui all'art. 1, L. n. 508/199*

*(AFAM) consentono l'accesso all'insegnamento ma è solo al diploma di didattica della musica che il Legislatore ha annesso valore abilitante ex art. 4, co. 2, L. cit. (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis, 19.3.2018 n. 3075; ID, n. 12617/2017; sul punto nei medesimi sensi, cfr. Trib. Milano, Sez. Lavoro, 5.7.2017);*

*segnalato inoltre che la Sezione ha riesaminato a fondo la posizione dei docenti diplomati presso le istituzioni dell'AFAM, con specifico riguardo alla questione della loro ammissione alla procedura concorsuale riservata per cui è controversia, di cui all'art. 17, co. 2, lett. b) del d.lgs. 13.4.2017, n. 59, regolata con gli impugnati decreti ministeriali (DM n. 995/2017 e D.D.G. n. 85/2018) e disciplinata nelle sue linee di fondo relative, tra l'altro, alla fissazione dei necessari tassativi requisiti dall'art. 17, co. 3, d.lgs. N. 59/2017, con Sentenza n. 6227 del 5.6.2018, la cennata questione negativamente risolvendo con la citata pronuncia, dalle cui conclusioni la Sezione non ritiene di doversi discostare;*

*ribadito al riguardo che l'art. 4, L. n. 508/1999, recante disposizioni in materia di riordino degli istituti d'arte e musicali e dei relativi titoli di studio, dispone al comma 2 che "Fino all'entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, i diplomi conseguiti al termine dei corsi di didattica della musica, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge, hanno valore abilitante per l'insegnamento dell'educazione musicale nella scuola e costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, purché il titolare sia in possesso del diploma di scuola secondaria superiore e del diploma di conservatorio", ragion per cui solo i diplomi conseguiti al termine degli specifici corsi di didattica della musica posseggono valore abilitante all'insegnamento purché il titolare sia munito anche del diploma di conservatorio ed altresì del diploma di scuola secondaria superiore; conseguendo pertanto che ai soli diplomi degli istituti AFAM di cui all'art. 1 della L. n. 508/1999 ancorché congiunti al diploma di scuola superiore, ma senza il diploma di conservatorio e il diploma conseguito al termine dei corsi di didattica della musica l'ordinamento non annette valore abilitante; ragion per cui è ostantiva all'abilitazione all'insegnamento la carenza anche di uno solo dei citati diplomi.*

*richiamata altresì ad integrazione motivazionale della presente sentenza, con riguardo alla questione di costituzionalità dell'art. 17, co. 3, d.lgs. n. 59/2017, la Sentenza della Sezione 25 maggio 2018 n. 5928;*

*rimarcato che la sanzione legislativa, recata dall'invocato art. 1, co. 102 della l. n. 107/2015, dell'equipollenza dei diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema AFAM, ai titoli di laurea rilasciati dalle università appartenenti alla classe L-3 dei corsi di laurea nelle discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, non elide la necessità, ampiamente argomentata con le Sentenze della Sezione 25 maggio 2018 nn. 5928, 5930 e con la Sentenza n. n. 6227 del 5.6.2018 che alla prima si richiama, del possesso dell'ulteriore requisito dell'abilitazione all'insegnamento al 31.5.2017 tassativamente prescritto dall'art. 17, co. 3 del d.lgs.13.4.2017 emanato in attuazione della delega legislativa contenuta alla l. n. 107/2015 (ricorso, pag. 7);*

*osservato che non giova ai ricorrenti sostenere che "il titolo di studio posseduto dai ricorrenti - diploma artistico musicale e coreutico, conseguito presso il Conservatorio di Musica entro l'A.S. 2011/2012 sia da ritenersi pienamente abilitante all'insegnamento e pertanto dia pieno diritto alla partecipazione alla procedura concorsuale in discorso (...) in ragione della normativizzata EQUIPOLLENZA del diploma AFAM vecchio ordinamento con i diplomi di maturità magistrale (ante 2001/2002), costituendo entrambi diplomi accademici di secondo livello" (ricorso, pag. 6) considerato che l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con Decisione n. 20.12.2017 n. 11 ha negato valore abilitante agli invocati diplomi di maturità magistrale;*

*conseguendo, conclusivamente, dalla scrutinata infondatezza delle censure sulla pretesa illegittimità della non ammissione dei ricorrenti (motivi I e II), in possesso dell'invocato diploma AFAM, alla agevolata e semplificata procedura di cui all'art. 17, co. 3, d.lgs. n. 59/2017, l'inammissibilità per carenza di interesse delle doglianze svolte al terzo motivo avverso l'art. 4, nn. 1 e 3 dell'impugnato bando di cui al DDG. 85/2018, che nel fissare le modalità di inoltro della domanda di partecipazione <<impone a pena di*

*esclusione>> come unica ed esclusiva opzione ammessa, quella della <<istanza Polis ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ss.mm.ii.>> avvertendo che <<le istanze presentate con modalità diverse non sono in alcun caso prese in considerazione>>;*

*ritenuto sulla scorta delle argomentazioni tutte fin qui svolte, che il ricorso in epigrafe si profila infondato e suscettibile di essere definito nel merito, ex art. 60, c.p.a. (essendo abbondantemente decorso all'odierna Camera di consiglio del 26 giugno 2018 il termine dilatorio di 20 giorni dall'ultima notifica, avvenuta il 13.4.2018 e non necessitando attività istruttorie e integrative del contraddittorio), con sentenza resa in forma semplificata".*

Al tempo stesso, un provvedimento giurisdizionale che determini l'iscrizione in II fascia, anche in relazione al valore del giudicato e dal suo contenuto, contiene un accertamento finalizzato all'iscrizione dell'interessato alla II fascia delle graduatorie con tutte le conseguenze e la disciplina che ne deriva, ma non consente di ritenere il conseguimento dell'abilitazione, circostanza autonoma e differente e di carattere generalizzato.

L'iscrizione in II fascia non si traduce automaticamente nel riconoscimento dell'abilitazione e che, pertanto, non risulta esservi un giudicato o comunque un accertamento definitivo sul punto.

In considerazione delle peculiarità della questione di lite devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2019 con

l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Emiliano Raganella, Primo Referendario

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Raffaele Tuccillo**

**IL PRESIDENTE**  
**Giuseppe Sapone**

IL SEGRETARIO